

Oggetto: Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione del nuovo serbatoio di San Ferdinando di Puglia.

Con riferimento alla gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei servizi e dei lavori indicati in oggetto, si pubblicano, di seguito, i chiarimenti forniti con riguardo a specifici quesiti proposti da Operatori Economici che hanno manifestato interesse a produrre offerta:

Quesito n. 1:

In merito alla gara in oggetto, si formula il presente quesito in merito alla figura dell'archeologo:

Il soggetto incaricato della progettazione può solo indicare il professionista che dovrà svolgere il ruolo di archeologo oppure è necessario che l'archeologo faccia parte dell'organico del soggetto incaricato della progettazione?

Si chiede, inoltre, di chiarire se la Carta del Rischio e la Relazione Archeologica devono essere presentate in fase di gara.

Risposta a quesito n. 1:

In merito al primo punto del quesito, il soggetto incaricato della progettazione può solo indicare il professionista che dovrà svolgere il ruolo di archeologo. L'importante è che quest'ultimo (come indicato all'art. 6 comma 5 dell'elaborato progettuale preliminare D17.1 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) dovrà essere in possesso di adeguati titoli formativi e professionali e avere un curriculum che dovrà essere preventivamente valutato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, come richiesto esplicitamente dalla stessa Amministrazione nella nota prot. n. 1990 del 13/02/2012 allegata nell'elaborato D.18 del Progetto Preliminare a base di gara.

In merito al secondo punto del quesito, come indicato all'art. 9 comma 1 lett. g) e comma 13 dell'elaborato progettuale preliminare D17.1 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la Carta del Rischio e la Relazione Archeologica, devono essere presentate in fase di gara.

Quesito n. 2:

In riferimento alla gara in oggetto, si formula il presente quesito in merito al punto 3.2 lettera B del disciplinare di gara (pag. 21)

Cosa si intende per computo metrico estimativo e quadro economico delle opere e delle opere complementari ed accessorie completi di tabelle riassuntive relative alle opere oggetto della progettazione?

Risposta a quesito n. 2:

In riscontro al presente quesito si rappresenta che con la dicitura "computo metrico estimativo e quadro economico delle opere e delle opere complementari ed accessorie completi di tabelle riassuntive relative alle opere oggetto della progettazione", si intende far riferimento alla circostanza che i suddetti elaborati siano completati da prospetti riepilogativi di contenuto analogo a quelli riportati in calce al computo metrico estimativo del progetto preliminare incluso nell'elaborato "Calcolo sommario della spesa" e nell'elaborato "Quadro Economico".

Quesito n. 3:

In riferimento alla gara in oggetto, si chiede: il disciplinare di gara, nella parte relativa all'offerta economica, specifica che sia nell'elenco prezzi unitari, che nel computo metrico estimativo, gli importi

devono essere al netto della percentuale di ribasso; ancora, specifica che, l'importo complessivo del computo metrico estimativo, deve corrispondere all'importo dei lavori posto a base d'asta, depurato del ribasso d'asta offerto.

Pertanto, si chiede conferma, se gli importi inerenti gli oneri della sicurezza, vanno aggiunti all'importo offerto esclusivamente nel quadro economico.

Risposta a quesito n. 3:

In riferimento al presente quesito si rinvia espressamente a quanto chiaramente indicato nel disciplinare di gara a pag. 21, punto 3.2, lettera B.

Quesito n. 4:

L'art. 9 comma 1 del "*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*" allegato al progetto preliminare posto a base di gara prescrive che "*Il progetto definitivo deve essere composto dai seguenti documenti ritenuti minimi ed inderogabili, i cui contenuti dovranno rispondere almeno a quanto previsto dal Regolamento generale*". Tra questi elaborati, alla lettera k) viene riportato il Piano particellare di esproprio.

Al successivo comma 14 del citato art. 9 si riporta che "*Il Piano particellare di esproprio*" dovrà essere redatto in conformità alla normativa vigente in materia con specifico riferimento alle indicazioni della "*Direttiva contenente suggerimenti operativi in ordine al conseguente svolgimento delle attività istituzionali*" della REGIONE PUGLIA SERVIZIO LL.PP. - UFFICIO REGIONALE ESPROPRI pubblicata sul BUR n° 138 del 08/09/2011. L'Elaborato espropriativo dovrà contenere anche i seguenti dati:

- *Visure di mappa e di particella degli immobili riportati nel piano particellare d'esproprio grafico e descrittivo.*

- *Predisposizione di elenchi e richieste d'attestazione di destinazione urbanistica per tutte le particelle interessate del progetto, da inviare ai Comuni interessati;*

- ***Ottenimento di attestazione o certificato:***

a. di residenza, di tutti gli intestatari catastali reperibili;

b. di residenza, di coniuge e figli di tutti gli intestatari catastali deceduti;

c. di assenza di recapito o di decesso senza coniuge o figli, del Comune d'ultima residenza, di nascita o dei lavori, per tutti gli intestatari irreperibili;

d. della sede legale di tutti gli intestatari persone giuridiche (società, coop etc.);

- *Elenco di tutti gli intestatari con indicazione delle residenze, delle note (deceduti/irreperibili) e delle parentele (coniuge/figli);*

- ***Al fine di considerare un intestarlo irreperibile bisogna aver eseguito le ricerche anagrafiche entro i confini nazionali.***

Il piano particellare grafico dovrà essere redatto su base catastale aggiornata riportante tutti i manufatti interferenti con le opere (elettrdoti, condotte/cavidotti, muretti, recinzioni, pozzetti, ecc.)"

Quanto riportato nel sopra citato comma 14 nella parte trascritta in grassetto, relativa alla identificazione degli intestatari della varie particelle interessate dal progetto, costituisce un contenuto aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'art. 31 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006) che prevede, per il piano particellare allegato al progetto definitivo, i seguenti contenuti:

"...3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate..."

Considerata la difformità tra quanto riportato nel “*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*” del progetto preliminare e quanto previsto dal D.P.R. 207/2010, osservato che le informazioni previste dal “*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*” sono relative a dati sensibili (normativa sulla privacy) ed a procedure da mettere in atto successivamente all’approvazione del progetto definitivo, **si chiede se il progetto definitivo di offerta debba essere completo, o meno, di quanto previsto dal citato comma 14 dell’art. 9 del “*Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*” del progetto preliminare.**

Risposta a quesito n. 4:

Il progetto definitivo di offerta deve contenere tutti quei dati relativi agli intestatari delle particelle da espropriare utili e sufficienti alla Stazione Appaltante ad avviare con immediatezza gli avvisi di avvio della procedura espropriativa come previsto per legge.